

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 62/2019 del 29 gennaio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 21 febbraio 2019 con la quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Ibustrin» (indobufene) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 29 maggio 2020 con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Ibustrin» (indobufene);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 15-17 luglio 2020;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IBUSTRIN (indobufene) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«200 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 047269016 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ibustrin» (indobufene) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 25 agosto 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A04687

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 luglio 2020.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano banda ultralarga e patti per lo sviluppo del Mezzogiorno. Riprogrammazione dei profili finanziari annuali. (Delibera n. 33/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui al decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, art. 24, comma 1, lettera c), ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, art. 61;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato decreto-legge n. 101 del 2013, art. 10, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Considerato che la dotazione complessiva del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, pari a 68.810 milioni di euro, risulta determinata come segue:

un importo pari a 43.848,00 milioni di euro, inizialmente iscritto in bilancio quale quota dell'80 per cento della dotazione di 54.810,00 milioni di euro individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 6;

un importo pari a 10.962,00 milioni di euro, stanziato per gli anni 2020 e successivi dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, quale rimanente quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio;

un importo di 5.000,00 milioni di euro, quale dotazione stanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;



un importo di 4.000,00 milioni di euro, quale dotazione stanziata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

un importo di 5.000,00 milioni di euro, quale ulteriore dotazione stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il citato decreto-legge n. 34 del 2020, e, in particolare, l'art. 241, secondo cui, nelle more di sottoposizione all'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse FSC rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi strutturali e di investimento europei, di seguito SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020; inoltre, nel caso si proceda attraverso riprogrammazioni di risorse FSC già assegnate, la relativa proposta è approvata dalla Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le regole e le modalità di riprogrammazione previste per il ciclo di programmazione 2014-2020, dandone successiva informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché alle commissioni parlamentari competenti;

Visto il citato decreto-legge n. 34 del 2020, e, in particolare, l'art. 242, che disciplina la fattispecie della rendicontazione sui Programmi operativi dei Fondi SIE di spese emergenziali già anticipate a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, tra l'altro, che:

a) le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali già anticipate a carico del bilancio dello Stato sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri Programmi operativi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;

b) nelle more della riassegnazione delle risorse rimborsate dall'Unione europea, tali amministrazioni possono assicurare gli impegni già assunti in relazione ad interventi poi sostituiti da quelli emergenziali a carico dello Stato, attraverso la riprogrammazione delle risorse FSC che non soddisfino i requisiti di cui al citato decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44, comma 7, lettera c), previa apposita decisione della Cabina di regia di cui alla citata legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 703, e successiva informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

c) qualora le risorse rivenienti dalla riprogrammazione di cui al precedente capoverso siano inesistenti o insufficienti, è possibile procedere attraverso nuove assegnazioni di risorse FSC nei limiti delle disponibilità attuali, fermo restando che tali risorse rientrano nella disponibilità del Fondo nel momento in cui siano rese disponibili le risorse rimborsate dall'Unione europea;

d) per le predette finalità, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le singole amministrazioni titolari dei Programmi operativi dei Fondi SIE;


Viste le delibere di questo Comitato 6 agosto 2015, n. 65, 1° maggio 2016, n. 6, 7 agosto 2017, n. 71 e 28 novembre 2018, n. 83, con le quali è stato assegnato un importo complessivo di 3.509,00 milioni di euro a valere sul FSC 2014-2020 per la realizzazione del Piano «Diffusione Banda ultra larga, di seguito Piano BUL, distinto come segue, ai fini dell'individuazione del profilo finanziario annuale:

2.209,00 milioni di euro - assegnati dalla citata delibera n. 65 del 2015, come modificata dalle successive delibere n. 6 del 2016 e n. 71 del 2017, e dalla delibera n. 83 del 2018 - il cui profilo finanziario annuale, da ultimo aggiornato al punto 3 della citata delibera n. 83 del 2018, è pari a: 300,00 milioni di euro per l'anno 2016, 200,00 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, 1.000,00 milioni di euro per l'anno 2020 e 309,00 milioni di euro per l'anno 2021;

1.300,00 milioni di euro - assegnati dalla citata delibera n. 71 del 2017 - il cui profilo finanziario annuale è stabilito al punto 2 della stessa delibera in 600,00 milioni di euro per l'anno 2020 e 700,00 milioni di euro per l'anno 2021;

Viste le delibere di questo Comitato 1° maggio 2016, n. 26 e 17 marzo 2020, n. 6, relative all'assegnazione di risorse FSC 2014-2020, per un totale di 13.272,00 milioni di euro, alle regioni e alle città metropolitane del Mezzogiorno o ai comuni capoluogo dell'area metropolitana, per l'attuazione di interventi da realizzarsi mediante appositi accordi interistituzionali denominati «Patti per il sud»;

Considerato che la predetta assegnazione complessiva di 13.272,00 milioni di euro è temporalmente articolata secondo il seguente profilo finanziario annuale, risultante al punto 1 della citata delibera n. 26 del 2016, come successivamente modificato dalle delibere 4 aprile 2019, n. 10 e 20 maggio 2019, n. 26 e n. 27 e, da ultimo, dalla riduzione apportata dalla citata delibera n. 6 del 2020: 50,00 milioni di euro per l'anno 2016, 1.450,00 milioni di euro per l'anno 2017, 2.000,00 milioni di euro per



l'anno 2018, 1.295,00 milioni di euro per l'anno 2019, 1.985,00 milioni di euro per l'anno 2020; 1.985,00 milioni di euro per l'anno 2021; 2.485,00 milioni di euro per l'anno 2022; 1.927,00 milioni di euro per l'anno 2023; 95,00 milioni di euro per l'anno 2024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il dott. Giuseppe Luciano Cologero Provenzano;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo al sud e alla coesione territoriale e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, prot. n. 1134-P del 16 luglio 2020, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione, concernente la proposta di rimodulazione dei profili finanziari delle citate assegnazioni FSC 2014-2020 concernenti il Piano BUL e i Piani a carattere territoriale relativi al Mezzogiorno (cosiddetti «Patti per il sud»), con un sostanziale spostamento temporale in avanti delle assegnazioni già deliberate per le finalità sopraindicate, al fine di rendere disponibili profili di competenza per le annualità 2020 e 2021 - rispettivamente per 1.100,00 milioni di euro e per 1.000,00 milioni di euro - da utilizzare per prossime assegnazioni FSC a seguito dell'emergenza Covid-19, ai sensi del citato decreto-legge n. 34 del 2020, articoli 241 e 242, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 77 del 2020;

Considerato che la proposta risulta motivata dalla necessità di rendere coerente il profilo finanziario del FSC 2014-2020 alla tempistica degli interventi di contrasto all'emergenza Covid-19, che si concentra negli anni 2020 e 2021, attraverso rimodulazioni dei profili finanziari annuali dei citati Piani, già approvati e finanziati con risorse FSC 2014-2020, ma risultati in ritardo nell'attuazione, fermo restando l'importo complessivo di assegnazione;

Considerato che, con riferimento al Piano BUL, recante una dotazione complessiva di 3.509,00 milioni di euro derivante dalle citate delibere n. 65 del 2015, n. 6 del 2016, n. 71 del 2017 e n. 83 del 2018, la rimodulazione dei profili finanziari annuali viene proposta con la seguente distinzione e nei seguenti termini:

per l'assegnazione complessiva di 2.209,00 milioni di euro, precedentemente richiamata, la nuova articolazione pluriennale prevede:

300,00 milioni di euro per il 2016 (invariato);

200,00 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 (invariato);

100,00 milioni di euro per il 2020 (in luogo di 1.000,00 milioni di euro);

309,00 milioni di euro per il 2021 (invariato);

300,00 milioni di euro per il 2022 (nulla in precedenza);

400,00 milioni di euro per il 2023 (nulla in precedenza);

200,00 milioni di euro per il 2024 (nulla in precedenza);

per l'assegnazione complessiva di 1.300,00 milioni di euro, precedentemente richiamata, la nuova articolazione pluriennale prevede:

400,00 milioni di euro nel 2020 (in luogo di 600,00 milioni di euro);

700,00 milioni di euro nel 2021 (invariato);

200,00 milioni di euro nel 2022 (nulla in precedenza);

Considerato che, con riferimento ai cosiddetti «Patti per il sud», la dotazione complessiva di 13.272,00 milioni di euro, di cui alle citate delibere n. 26 del 2016 e n. 6 del 2020, viene nella proposta articolata temporalmente come segue:

50,00 milioni di euro nel 2016 (invariato);

1.450,00 milioni di euro nel 2017 (invariato);

2.000,00 milioni di euro nel 2018 (invariato);

1.295,00 milioni di euro nel 2019 (invariato);

1.985,00 milioni di euro nel 2020 (invariato);

985,00 milioni di euro nel 2021 (in luogo di 1.985,00 milioni di euro);

2.485,00 milioni di euro nel 2022 (invariato);

1.927,00 milioni di euro nel 2023 (invariato);

395,00 milioni di euro nel 2024 (in luogo di 95,00 milioni di euro);

700,00 milioni di euro nel 2025 (nulla in precedenza);

Tenuto conto che in data 22 luglio 2020 la Cabina di regia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dalla citata legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 703, lettera c), si è espressa favorevolmente;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi della delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante il regolamento di questo Comitato, art. 3;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta illustrata in seduta dal Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Per corrispondere alla necessità di adeguare il profilo finanziario annuale del FSC 2014-2020 alle esigenze di assegnazione di risorse, per gli anni 2020 e 2021, a seguito dell'emergenza Covid-19, ai sensi del decreto-legge n. 34 del 2020, articoli 241 e 242, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, vengono rimodulati i profili finanziari annuali dei seguenti Piani, già approvati da questo Comitato con dotazioni a valere sul FSC 2014-2020.

1.1 Il profilo finanziario pluriennale del Piano Bandiera Ultra larga, recante una dotazione complessiva di 3.509,00 milioni di euro derivante dalle citate delibere



n. 65 del 2015, n. 6 del 2016, n. 71 del 2017 e n. 83 del 2018 richiamate nelle premesse, viene articolato come segue:

per l'assegnazione complessiva di 2.209,00 milioni di euro, indicata nelle premesse, la ripartizione annuale è rideterminata in:

300,00 milioni di euro per il 2016 (invariato);

200,00 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 (invariato);

100,00 milioni di euro per il 2020 (in luogo di 1.000,00 milioni di euro);

309,00 milioni di euro per il 2021 (invariato);

300,00 milioni di euro per il 2022 (nulla in precedenza);

400,00 milioni di euro per il 2023 (nulla in precedenza);

200,00 milioni di euro per il 2024 (nulla in precedenza);

per l'assegnazione complessiva di 1.300,00 milioni di euro, indicata nelle premesse, la ripartizione annuale è rideterminata in:

400,00 milioni di euro nel 2020 (in luogo di 600,00 milioni di euro);

700,00 milioni di euro nel 2021 (invariato);

200,00 milioni di euro nel 2022 (nulla in precedenza).

1.2 Il profilo finanziario pluriennale dell'assegnazione complessiva di 13.272,00 milioni di euro ai cosiddetti «Patti per il sud», di cui alle citate delibere n. 26 del 2016 e n. 6 del 2020, viene rideterminato come segue:

50,00 milioni di euro nel 2016 (invariato);

1.450,00 milioni di euro nel 2017 (invariato);

2.000,00 milioni di euro nel 2018 (invariato);

1.295,00 milioni di euro nel 2019 (invariato);

1.985,00 milioni di euro nel 2020 (invariato);

985,00 milioni di euro nel 2021 (in luogo di 1.985,00 milioni di euro);

2.485,00 milioni di euro nel 2022 (invariato);

1.927,00 milioni di euro nel 2023 (invariato);

395,00 milioni di euro nel 2024 (in luogo di 95,00 milioni di euro);

700,00 milioni di euro nel 2025 (nulla in precedenza).

2. Restano invariati gli importi complessivi delle assegnazioni ai suddetti Piani FSC 2014-2020, interessati dalle rimodulazioni dei profili finanziari di cui ai punti 1.1 e 1.2 e, per quanto non espressamente indicato nella presente delibera, restano ferme le vigenti disposizioni di disciplina e di funzionamento del FSC 2014-2020 da applicare agli stessi Piani.

Roma, 28 luglio 2020

Il Presidente: CONTE

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 987

20A04693

DELIBERA 28 luglio 2020.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Riprogrammazione Programma operativo nazionale (PON) «Ricerca e innovazione» 2014-2020 per emergenza COVID. Riprogrammazione e assegnazione risorse FSC 2014-2020. (Delibera n. 34/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 24, comma 1, lettera c), ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 61, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e, in particolare, l'art. 4 il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in particolare l'art. 10 che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato decreto-legge n. 101 del 2013, art. 10, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare l'art. 1, comma 703, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Considerato che la dotazione complessiva del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, pari a 68.810,00 milioni di euro, risulta determinata come segue:

un importo pari a 43.848,00 milioni di euro, iscritto in bilancio quale quota dell'80 per cento della dotazione di 54.810,00 milioni di euro individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 6;

un importo pari a 10.962,00 milioni di euro, stanziato per gli anni 2020 e successivi dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, quale rimanente quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio;

un importo di 5.000,00 milioni di euro, quale dotazione ulteriore stanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

